

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2
"SVILUPPO LOCALE LEADER" – PER LE AZIONI RIENTRANTI NELLE STRATEGIE DI
SVILUPPO LOCALE APPROVATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.
2° PUBBLICAZIONE

GAL: OPEN LEADER

SSL: Strategia di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale "Open Leader"

Azione: 1.6 – Rafforzamento della resilienza delle comunità locali e riattivazione dei sistemi
produttivi

Tipologia di intervento: SNAI

Bando n. ____ del _____

* * * * *

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 – Oggetto e finalità	3
Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative	3
Articolo 3 – Definizioni	3
Articolo 4 – Aree di intervento	5
Articolo 5 – Strutture competenti	5
Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili	6
CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	6
Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità	6
CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	7
Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno	7
Articolo 9 – Costi minimo e massimo ammissibili	8
Articolo 10 – Interventi ammissibili	9
Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi	9
Articolo 12 – Costi ammissibili	10
Articolo 13 – Costi non ammissibili	11
CAPO IV: VINCOLI	11
Articolo 14 – Impegni essenziali	11
Articolo 15 – Impegni accessori	11

CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO.....	12
Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno.....	12
Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno.....	12
Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità.....	13
Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno	17
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI	18
Articolo 20 – Disposizioni di rinvio.....	18
Articolo 21 – Trattamento dei dati personali.....	18
Articolo 22 – Informazioni.....	18
ALLEGATI	19

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di accesso agli aiuti previsti dalla misura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (in seguito denominato FEASR) con riferimento alla seguente azione:

Codice	1.6
Titolo	Rafforzamento della resilienza delle comunità locali e riattivazione dei sistemi produttivi

della Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) del Gruppo di Azione Locale “Open Leader” di seguito GAL, approvata con deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 2657 (pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 11 gennaio 2017) e successive varianti.

2. L’azione di cui al precedente comma 1 ha per oggetto interventi propedeutici alla riattivazione dei sistemi produttivi nelle aree più marginali, che contribuiscano al rafforzamento del tessuto sociale minimo necessario al fare impresa. L’azione sostiene gli investimenti necessari per la creazione, il miglioramento o l’espansione dei servizi alla popolazione e per conseguire, al contempo, la valorizzazione delle risorse produttive non utilizzate. Si vuole stimolare il protagonismo delle comunità locali, che si manifesta nella co-progettazione, nell’assunzione di responsabilità, nel contenimento delle pressioni ambientali, nella mobilitazione di risorse materiali ed immateriali. Le risorse per gli investimenti e l’innovazione tecnologica nei prodotti/servizi attivati potranno sostenere l’innovazione sociale ed organizzativa (centralità delle persone e non del servizio, utilizzo di approcci inclusivi) nella prospettiva di un aumento della resilienza e di una riattivazione economica delle comunità locali.

La stessa, quindi, persegue le seguenti finalità: rafforzare la risposta endogena delle comunità alle proprie esigenze e costruire un tessuto sociale favorevole alla riattivazione di sistemi produttivi locali, innovando gli approcci e gli strumenti.

Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative

1. Gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente bando.
2. L’Allegato B riporta le “Disposizioni attuative” a cui si fa rinvio nel testo del bando. Le “Disposizioni attuative” definiscono le condizioni che regolano il sostegno al pari degli articoli del bando.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
 - a) “operazione”: insieme degli interventi o delle attività previsti dal progetto per il quale viene chiesto il sostegno;
 - b) “impresa”: ai sensi del diritto europeo, qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla sua forma giuridica;
 - c) “organismo pagatore”: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, operante in conformità alla normativa comunitaria di

riferimento, in particolare il regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 ed il regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;

- d) "ufficio attuatore": unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura responsabile di misura;
- e) "responsabile di misura": unità organizzativa dell'amministrazione regionale che svolge i compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli uffici attuatori.
- f) "Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.)": forma di aggregazione realizzata tra più soggetti tra quelli individuati all'art. 7 del presente bando, anche di diversa natura giuridica (raggruppamenti tra imprese, tra imprese e reti, ecc.) che intendono realizzare in partenariato un progetto a valere sul presente bando. Il vincolo contrattuale che sorge tra i partecipanti è limitato alla realizzazione congiunta del progetto, circoscritto nel tempo e nello spazio, in vista del raggiungimento dello scopo comune. Gli aderenti all'A.T.S. individuano il capofila con il ruolo di rappresentare tutti i partner e di interlocutore unico nei confronti del GAL e dell'organismo pagatore;
- g) "reti d'impresa": forme di aggregazione di imprese che, attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete, si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato (art. 3, co. 4 ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33).

Il contratto di rete può essere esercitato nelle seguenti forme:

- acquisendo la soggettività giuridica della rete iscrivendosi nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese (Rete-soggetto);
- non acquisendo la soggettività giuridica della rete (Rete-contratto); in tal caso gli aderenti alla rete individuano il capofila con il ruolo di rappresentare tutti i partner e di interlocutore unico nei confronti del GAL e dell'organismo pagatore;

h) "imprese giovanili":

- le imprese individuali i cui titolari sono giovani di età compresa tra 18 compiuti e non superiore a 40 anni;
- le società e le cooperative in cui i giovani rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale ex art. 20 comma 6 LR 5/2012;
- le persone fisiche di età compresa tra 18 compiuti e non superiore a 40 anni;
- le associazioni in cui l'organo direttivo è composto esclusivamente da giovani tra i 18 compiuti e non superiore a 40 anni;
- le reti di impresa/A.T.S. composte a maggioranza da imprese giovanili, così come definite ai punti precedenti;

i) "imprese femminili":

- l'impresa individuale la cui titolare è una donna
- le società di persone e cooperative con almeno il 60% dei soci donne
- le società di capitali con almeno i 2/3 delle quote devono essere in possesso di donne e i cui organi di amministrazione siano composti per almeno i 2/3 da donne
- le associazioni in cui l'organo direttivo è composto per almeno i 2/3 da donne
- le reti di impresa/A.T.S. composte per almeno i 2/3 da imprese femminili, così come definite ai punti precedenti;

j) "Cooperativa di comunità": ai fini del presente bando ed in assenza di norme nazionali e regionali che la riconosca, si definisce cooperativa di comunità "una iniziativa imprenditoriale collettiva, cioè promossa da un gruppo di cittadini, i quali danno vita e partecipano ad un progetto finalizzato ad accrescere il benessere di una comunità locale

attraverso una serie di attività in grado di rilanciarne la vita sociale ed economica, in relazione alle proprie esigenze di sviluppo. A seconda dello scambio mutualistico che si realizza, può essere costituita come cooperativa di produzione e lavoro, di utenza, di conferimento, o mista, ed i relativi soci sono quelli previsti dalla normativa in materia di cooperazione nelle categorie di soci lavoratori, soci utenti, soci finanziatori, che a vario titolo operano con e nella comunità di riferimento”. La dizione di “comunità” non si riferisce pertanto alla tipologia della cooperativa, né al tipo di attività, quanto alla finalità di migliorare le condizioni e di valorizzare la comunità di riferimento, promuovendo in particolare occasioni di lavoro per i giovani. Non conta dunque la tipologia della cooperativa quanto piuttosto la finalità di valorizzare la comunità di riferimento; la cooperativa di comunità, per essere considerata tale, deve avere dunque come esplicito obiettivo, quello di produrre vantaggi a favore di una comunità alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria;

- k) “Associazione di promozione sociale”: associazioni iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale previsto dalla L.R. 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) o iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore;
- l) “Altre imprese sociali”: imprese sociali, di cui all’art. 1 del d.lgs. 112/2017 iscritte nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro delle imprese, purché costituite in forma di società (di persone o di capitali).

Articolo 4 – Aree di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono applicabili nei seguenti Comuni del territorio di competenza del GAL Open Leader, appartenenti all’area rurale D e rientranti anche nell’Area Interna Canal del Ferro e Val Canale:

Comune	N. residenti al 31.12.2020	superficie	densità abitativa
Chiusaforte	614	100,20	6,13
Dogna	156	70,37	2,22
Malborghetto-Valbruna	912	124,21	7,34
Moggio Udinese	1.648	142,44	11,57
Pontebba	1.347	99,66	13,52
Resia	936	119,31	7,84
Resiutta	275	20,36	13,51
Tarvisio	4.113	208,36	19,74
	10.001	884,92	11,30

Articolo 5 – Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando:
 - a) la struttura responsabile della misura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
 - b) l’ufficio attuatore è il GAL.

Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 197.313,28 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 85.081,48, e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 112.231,80.
2. A seguito di rimodulazioni finanziarie della propria SSL, il GAL può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Ulteriori risorse, potranno essere assegnate dalla Regione.
4. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate, previo parere dell’Autorità di gestione, per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all’articolo 19 entro la data di validità della stessa.

CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:

Beneficiario	Requisiti di ammissibilità
Società cooperative	avere sede legale o unità operativa nel territorio riportato all’articolo 4 (Aree di intervento)
	essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)
	qualora si tratti di cooperative sociali, essere iscritte all’Albo regionale delle cooperative sociali di cui al Capo II della L.R. 20/2006 (Nome in materia di cooperazione sociale)
Micro e piccole imprese	avere sede legale o unità operativa nel territorio di cui all’articolo 4 (aree di intervento)
	essere una micro o piccola impresa, come definita nell’allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25.6.2014
	essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)
Reti di impresa con soggettività giuridica	avere sede legale o unità operativa nel territorio di cui all’articolo 4 (aree di intervento)
	essere già costituite con atto registrato ed avere personalità giuridica
	essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)
Associazioni	avere sede nel territorio di cui all’articolo 4 (aree di intervento)
	avere finalità statutarie pertinenti alle attività di servizio da svolgere
Enti pubblici	avere sede nel territorio di cui all’articolo 4 (aree di intervento) o avere competenza territoriale sull’area interessata dal progetto
	essere enti locali o altri enti con personalità giuridica pubblica
Partenariati in forma di ATS o Reti di impresa senza	essere già costituite con atto registrato
	includere almeno uno dei soggetti appartenenti alle precedenti categorie con il ruolo di capofila

personalità giuridica	includere almeno due soggetti con sede legale o unità operativa nell'area di intervento (Articolo 4). Soggetti aventi sede legale o unità operativa fuori area di intervento non possono beneficiare in alcun modo dell'aiuto.
Persone fisiche	impegnarsi a costituire una micro o piccola impresa entro i termini di cui all'articolo 19 comma 3 del presente bando e a rispettarne tutti i requisiti

2. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 ("Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173") e del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ("Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura") se del caso debitamente aggiornato.
3. Le operazioni possono essere attivate singolarmente da ognuno dei soggetti individuati al comma 1 del presente articolo, oppure dando vita ad un progetto integrato che coinvolge due o più soggetti tra quelli individuati al succitato comma 1.
4. Il progetto integrato si caratterizza per i seguenti elementi:
 - a) l'intervento deve coinvolgere due o più soggetti tra quelli individuati al comma 1 del presente articolo ("privato/privato", "pubblico/pubblico" o "pubblico/privato");
 - b) ciascun soggetto presenta una domanda di sostegno per realizzare la propria parte (sub-progetto) del progetto integrato;
 - c) una scheda progettuale comune (Allegato F), sottoscritta congiuntamente dai soggetti di cui sopra e presentata come allegato alle singole domande di sostegno, definisce gli elementi di integrazione tra i sub-progetti di cui alla lettera b);
 - d) all'atto di presentazione della domanda di sostegno, le modalità di gestione del progetto integrato, dei ruoli e dei servizi previsti devono essere già definite e concordate dalle parti specificandoli nella scheda progettuale comune (Allegato F);
 - e) la non ammissibilità di un singolo sub-progetto, qualora comporti la riduzione del valore complessivo del progetto integrato al di sotto della soglia minima di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) o il venir meno dei requisiti di ammissibilità richiesti dall'art. 11, comma 3, comporta l'inammissibilità dell'intero progetto integrato;
 - f) la mancata realizzazione di un singolo sub-progetto, qualora comporti il venir meno dei requisiti di ammissibilità richiesti e delle finalità del progetto stesso, comporta la decadenza dell'aiuto per tutti i soggetti coinvolti nel progetto integrato.
5. Nel caso di progetti integrati pubblico-privati, ossia che coinvolgono soggetti di natura sia pubblica che privata, agli enti pubblici è richiesto di identificare il/i partner privato/i attraverso procedure di trasparenza.

CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno

1. Il sostegno è concesso in conto capitale con le seguenti aliquote:

Beneficiario	Regime di aiuto	Aliquota	Condizioni
Enti pubblici	Aiuto in conto capitale	95%	Il regime di aiuto è riservato a soggetti di natura pubblica per attività di natura non commerciale.
Enti pubblici	"Regime de minimis", alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 352 del 24 dicembre 2013	95%	L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti.
Società cooperative		70%	
Micro e piccole imprese			
Reti di imprese			
Associazioni			

2. Il sostegno è concesso in base al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'articolo 19 fermo restando il limite costituito dal costo massimo ammissibile di cui al successivo articolo 9.
3. Se un'impresa opera anche nei settori esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) o c)) il beneficiario garantisce attraverso la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti "de minimis" concessi a norma del presente bando. In particolare le aziende agricole, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013, garantiscono attraverso la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia del sostegno di cui al presente bando.

Articolo 9 – Costi minimo e massimo ammissibili

1. Il costo minimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 15.000,00.
2. Il costo massimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 150.000,00.
3. Nel caso di progetto integrato così come definito all'art. 7 del presente bando:
 - a) il costo minimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno per ciascun sub-progetto è pari a euro 15.000,00;
 - b) il costo massimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno per ciascun sub-progetto è pari a euro 150.000,00;
 - c) il costo minimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno per progetto integrato è pari a euro 30.000,00, calcolato come sommatoria degli investimenti previsti dai sub-progetti;
 - d) il costo massimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno per progetto integrato è pari a euro 200.000,00, calcolato come sommatoria degli investimenti previsti dai sub-progetti.

Articolo 10 – Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili al sostegno i seguenti interventi:

Interventi	Beneficiari
<p>Interventi per dotare le aree rurali delle strutture e delle attrezzature necessarie per erogare servizi alla popolazione residente e ai turisti e per garantire condizioni di vita adeguate.</p> <p>Sono ammissibili investimenti volti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> potenziare i servizi a favore della famiglia, dell'infanzia, dei giovani, degli anziani, delle donne e delle persone con disabilità (residenti e turisti) promuovere migliori condizioni di salute fisica e psichica nell'ottica di prevenire situazioni di disagio, rimuovendo eventuali situazioni di bisogno e difficoltà creare, recuperare e riqualificare spazi pubblici e di aggregazione sostenere iniziative ed attività socio-educative, socio-formative, socio-culturali e socio-ricreative. 	Tutti i beneficiari
<p>Interventi per favorire l'attivazione di risposte innovative in grado di connettere le comunità più isolate, di ridurre la dipendenza e il costo dell'energia, di porre in relazione aree che consumano e aree che producono</p> <p>Sono ammissibili investimenti volti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> incrementare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sviluppare gruppi di acquisto locali favorire la mobilità elettrica favorire l'economia circolare e la sharing economy avviare processi di digitalizzazione e creazione di servizi smart 	Tutti i beneficiari
<p>Interventi per favorire l'accesso alle risorse locali (terra, strutture) e la loro gestione con impatti d'interesse pubblico</p> <p>Sono ammissibili investimenti volti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> favorire la cura dei nuclei abitati e del paesaggio (eco-servizi, manutenzioni) recuperare beni e aree abbandonate aumentare la resilienza a fenomeni climatici estremi, dissesto idrogeologico e vulnerabilità del territorio 	Tutti i beneficiari
<p>Interventi per rafforzare le strutture di imprese con finalità sociale</p> <p>Sono ammissibili investimenti volti a realizzare o migliorare gli spazi destinati allo svolgimento dell'attività e/o a potenziarne la dotazione strumentale</p>	Tutti i beneficiari

Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi

1. Agli interventi si applicano i seguenti requisiti di ammissibilità:

Interventi	Requisiti di ammissibilità
<p>Interventi per dotare le aree rurali delle strutture e delle attrezzature necessarie per erogare servizi alla popolazione residente e ai turisti e per garantire condizioni di vita adeguate</p>	<p>Gli interventi devono essere svolti nell'area di intervento del GAL così come definita all'articolo 4</p> <p>Gli interventi devono avere impatti di interesse pubblico.</p>
<p>Interventi per favorire l'attivazione di risposte innovative in grado di connettere le comunità più isolate, di ridurre la dipendenza e il costo</p>	<p>Gli interventi che includono investimenti sono realizzati sulla base di un piano di</p>

dell'energia, di porre in relazione aree che consumano e aree che producono	sviluppo dei Comuni e dei Villaggi, ove esistenti, o, in ogni caso, in presenza delle autorizzazioni urbanistiche.
Interventi per favorire l'accesso alle risorse locali (terra, strutture) e la loro gestione	
Interventi per rafforzare le strutture di imprese con finalità sociale	

Gli interventi non riguardano infrastrutture pubbliche di rete (viabilità e comunicazioni, acquedotti, reti di distribuzione dell'energia elettrica e termica ecc..).

2. Per le operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

Articolo 12 – Costi ammissibili

1. I requisiti generali di ammissibilità dei costi sono indicati nell'articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato B).
2. I costi ammissibili, riferiti a ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 10 sono di seguito elencati:

Interventi	Costi ammissibili
Interventi per dotare le aree rurali delle strutture e delle attrezzature necessarie per erogare servizi alla popolazione residente e ai turisti e per garantire condizioni di vita adeguate	<p>a) Investimenti di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013, ad esclusione dell'acquisizione di beni immobili, costituiti da:</p> <p>a.1) costruzione o miglioramento di beni immobili (esclusivamente per i beneficiari privati);</p> <p>a.2) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;</p> <p>a.3) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a.1) e a.2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile dei relativi investimenti. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a.1) e a.2);</p> <p>a.4) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali, funzionali agli investimenti di cui alle lettere precedenti.</p> <p>b) attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti medial; c) produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione</p>
Interventi per favorire l'attivazione di risposte innovative in grado di connettere le comunità più isolate, di ridurre la dipendenza e il costo dell'energia, di porre in relazione aree che consumano e aree che producono	
Interventi per favorire l'accesso alle risorse locali (terra, strutture) e la loro gestione con impatti d'interesse pubblico	
Interventi per rafforzare le strutture di imprese con finalità sociale	

	<p>attraverso canali radiofonici e televisivi;</p> <p>d) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi all'interno di fiere, nell'ambito di eventi e manifestazioni, per campagne promozionali;</p> <p>e) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese per relatori;</p> <p>f) realizzazione o aggiornamento di siti web;</p> <p>g) consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate alle lettere b), c), d) ed e), entro il limite del 10% delle spese a cui si riferiscono;</p> <p>h) spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a) non superiore al 50% dell'aiuto concesso, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto a.3.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 13 – Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi non espressamente previsti nel precedente articolo 12 e quelli riportati nell'articolo 3 della Disposizioni attuative (Allegato B).

CAPO IV: VINCOLI

Articolo 14 – Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la revoca del sostegno. Il GAL revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 15 – Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. Il GAL revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero

delle somme eventualmente già liquidate.

3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine massimo di 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR), compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it, corredata della documentazione di cui all'articolo 17.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con provvedimento del Presidente del GAL reso noto tramite pubblicazione nel sito internet del GAL di cui all'art. 22 del presente bando.
3. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico.
4. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo, 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
5. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
6. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. La documentazione allegata alla domanda di sostegno comprende:
 - a) piano aziendale redatto secondo l'Allegato A, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno;
 - b) documentazione relativa alla congruità e ragionevolezza dei costi per cui è presentata domanda, come prevista dall'articolo 4 delle Disposizioni attuative (Allegato B) del presente Bando;
 - c) documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio, come richiamati nell'articolo 18;
 - d) dichiarazione di un tecnico abilitato indipendente ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7/2000 attestante conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 152 del 2006 che l'operazione:
 - d.1) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) (da allegare qualora già disponibile) compresi i casi in cui le operazioni ricadono all'interno dei siti della Rete Natura 2000 regionale (ZSC o ZPS) ovvero all'interno dei Biotopi di cui all'art. 4 della Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali, oppure;

- d.2) non comporta rischi per l'ambiente;
- e) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (solo nel caso di interventi che modificano lo "stato dei luoghi" in ambiti di tutela paesaggistica, ai sensi degli artt. 136 e 142 del decreto citato) o, qualora non disponibile, copia della richiesta di rilascio della suddetta autorizzazione presentata all'ufficio competente;
 - f) check list per autovalutazione appalti (solo nel caso di soggetti pubblici) disponibile nel sito del GAL;
 - g) dichiarazione sugli aiuti de minimis percepiti redatta sulla base del modello (Allegato C);
 - h) documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno;
 - i) documentazione attestante il titolo di disponibilità giuridica dell'immobile (contratti di locazione, cessione in uso, ecc.) e dichiarazione di assenso da parte del soggetto concedente in merito alla autorizzazione dell'uso dell'immobile per le finalità del progetto, all'esecuzione delle migliorie e alla concessione in uso per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni (Allegato D);
 - j) dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pluricontribuzione (Allegato E);
 - k) per le persone fisiche, dichiarazione di impegno a costituire una micro o piccola impresa (Allegato H);
 - l) per gli enti pubblici, dichiarazione sulla natura dell'aiuto richiesto (Allegato I);
 - m) per le reti di imprese e A.T.S. copia dell'atto di costituzione debitamente registrato;
 - n) per le cooperative, copia del libro dei soci;
 - o) ove pertinente e necessario (in particolare per interventi in ambito socio-sanitario e servizi per l'infanzia): documentazione a comprova del possesso delle autorizzazioni/titoli abilitativi/qualifiche necessarie a svolgere l'attività progettuale, ove già in possesso o dichiarazione di impegno ad ottenerle entro il termine di conclusione del progetto e presentazione della domanda di saldo;
 - p) scheda progettuale comune (Allegato F)¹, sottoscritta congiuntamente dai soggetti partecipanti al progetto integrato;
 - q) nel caso di interventi che includono investimenti, trasmissione del piano di sviluppo del Comune e del Villaggio in cui viene realizzato l'intervento, ove esistente, o delle autorizzazioni urbanistiche se già disponibili;
 - r) per i soli beneficiari pubblici partecipanti ad un progetto integrato, documentazione relativa alla procedura di trasparenza con cui è stato identificato il/i partner privato/i;
 - s) documentazione a dimostrazione dello status di piccola o microimpresa (documentazione comprovante il numero dei dipendenti e il fatturato riferito all'ultimo bilancio chiuso);
 - t) dichiarazione di un professionista abilitato relativa alla conformità dell'operazione alla disciplina urbanistica edilizia, ambientale, paesaggistica.

Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 19 vengono applicati i seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

¹ L'Allegato F deve essere allegato alla singola domanda di sostegno da ciascun partecipante.

Critério in scheda SSL	Subcriterio in scheda SSL	Punteggio	Cumulabilità	Punteggio massimo	Modalità di applicazione e verifica/ documentazione da allegare a supporto della richiesta di attribuzione del punteggio
Grado di ruralità e di svantaggio	Densità abitativa	6	non cumulabili	6	Il punteggio è assegnato se l'intervento è localizzato in un Comune con densità abitativa inferiore o uguale a 10 abitanti/kmq (Dogna, Chiusaforte, Malborghetto, Resia). Nel caso in cui un intervento sia localizzato in più Comuni, il punteggio sarà assegnato sulla base della densità abitativa dell'area coinvolta (popolazione totale/superficie totale)
		4			Il punteggio è assegnato se l'intervento è localizzato in un Comune con densità abitativa superiore a 10 e minore o uguale a 15 abitanti/kmq (Resiutta, Pontebba, Moggio). Nel caso in cui un intervento sia localizzato in più Comuni, il punteggio sarà assegnato sulla base della densità abitativa dell'area coinvolta (popolazione totale/superficie totale)
				Documentazione da allegare: nessuna	
Localizzazione	Vicinanza ai servizi	6	non cumulabili	6	Il punteggio è assegnato se la distanza in linea retta della struttura/servizio oggetto dell'intervento dal municipio del Comune in cui è localizzato è inferiore o uguale a 500 metri
		4			Il punteggio è assegnato se la distanza in linea retta della struttura/servizio oggetto dell'intervento dal municipio del Comune in cui è localizzato è superiore a 500 metri e inferiore o uguale a 1 chilometro
		2			Il punteggio è assegnato se la distanza in linea retta della struttura/servizio oggetto dell'intervento dal municipio del Comune in cui è localizzato è superiore a 1 chilometro e inferiore o uguale a 3 chilometri
					Documentazione da allegare: nessuna
	Dimensione abitati	7	non cumulabili	7	Il punteggio è assegnato se l'intervento è realizzato da un soggetto pubblico, non prevede una localizzazione specifica e va a beneficio di più Comuni
		3			Il punteggio è assegnato se l'intervento è localizzato in un Comune con popolazione inferiore o uguale a 500 abitanti (Dogna, Resiutta)
		2			Il punteggio è assegnato se l'intervento è localizzato in un Comune con popolazione da 501 a 1000 abitanti (Chiusaforte, Malborghetto, Resia)
		1			Il punteggio è assegnato se l'intervento è localizzato in un Comune con popolazione da 1001 a 2000 abitanti (Pontebba, Moggio)
				Documentazione da allegare: nessuna	
Caratteristiche del richiedente	Imprenditoria giovanile	6	cumulabili	8	Il punteggio è assegnato alle imprese giovanili così come definite all'art. 3 del presente bando
	Imprenditoria femminile	2			Il punteggio è assegnato alle imprese femminili così come definite all'art. 3 del presente bando
	Soggetto pubblico con valenza sovracomunale	5	non cumulabili	5	Il punteggio è assegnato se il richiedente è un ente con personalità giuridica pubblica e competenza territoriale sovracomunale
	Nuova impresa	4			Il punteggio è assegnato se il richiedente è una persona fisica non ancora costituita in impresa

	Rete con personalità giuridica	4			Il punteggio è assegnato se il richiedente è una Rete con personalità giuridica così come definita all'art. 3 del presente bando
	Impresa associata	3			Il punteggio è assegnato se il richiedente è un'ATS o una Rete senza personalità giuridica (così come definite all'art. 3 del presente bando) o se la domanda di sostegno fa parte di un progetto integrato tra soggetti privati (così come definiti all'art. 7, c. 4 del presente bando)
	Progetto integrato pubblico-privato	14	non cumulabili	14	Il punteggio è assegnato nel caso in cui la domanda di sostegno venga presentata da un partenariato pubblico/privato nell'ambito di un progetto integrato così come definito dall'articolo 7, comma 4 del presente bando e il numero di sub-progetti è maggiore di 2
		10			Il punteggio è assegnato nel caso in cui la domanda di sostegno venga presentata da un partenariato pubblico/privato nell'ambito di un progetto integrato così come definito dall'articolo 7, comma 4 del presente bando e il numero di sub-progetti è pari a 2
					Documentazione da allegare: nessuna
Iniziativa supportate da una dichiarazione di adesione dei beneficiari finali dei servizi realizzati e/o impegni alla fruizione da parte di altri destinatari/clienti	Numero dei soggetti rappresentati	6	non cumulabili	6	Il punteggio è assegnato se il numero dei soggetti rappresentati da chi sottoscrive la lettera/le lettere di adesione è superiore a 50
		4			Il punteggio è assegnato se il numero dei soggetti rappresentati da chi sottoscrive la lettera/le lettere di adesione è superiore a 30 e inferiore o uguale a 50
		2			Il punteggio è assegnato se il numero dei soggetti rappresentati da chi sottoscrive la lettera/le lettere di adesione è superiore a 10 e inferiore o uguale a 30
					Documentazione da allegare: dichiarazioni di adesione redatte sulla base dell'Allegato G al presente bando
Tipologia dei servizi	Servizi rivolti alla popolazione locale	10	non cumulabili	10	Il punteggio è assegnato se l'intervento prevede l'attivazione o il potenziamento di servizi rivolti alla popolazione locale (istruzione, mobilità, sanità)
	Servizi volti a migliorare la qualità dell'ambiente di vita	4			Il punteggio è assegnato se l'intervento prevede l'attivazione o il potenziamento di servizi che migliorano la qualità di vita in quanto favoriscono la rivitalizzazione del tessuto sociale (spazi di aggregazione, strutture/servizi socio-culturali e socio-ricreativi)
					Documentazione da allegare: nessuna
Grado di innovatività di processo	Modalità attraverso la quale viene garantito un prodotto/servizio	5	cumulabili	16	Il punteggio è assegnato se il prodotto/servizio oggetto della domanda di sostegno può essere garantito anche in modalità telematica
		8	cumulabili		Il punteggio è assegnato se la domanda contiene anche interventi finalizzati all'accessibilità, fruibilità e usabilità dei beni e dei servizi da parte di soggetti svantaggiati o disabili (superamento o abbattimento di barriere architettoniche, mezzi adibiti al trasporto di persone con disabilità, superamento di disabilità visiva, ecc.)

					Documentazione da allegare: relazione di un tecnico che dimostri e descriva la presenza di specifiche realizzazioni volte ad aumentare l'accessibilità delle strutture/attrezzature oltre il livello richiesto dalle norme
		3	cumulabili		Collaborazione con istituti di ricerca
					Documentazione da allegare: documentazione atta a dimostrare la collaborazione
	Miglioramento del livello di efficienza energetica degli edifici	5	non cumulabili	5	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare il parametro di efficienza energetica di almeno una classe al termine dell'operazione.
	Progetti che dimostrano la riduzione di emissioni inquinanti e il contenimento delle pressioni ambientali	5			Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di interventi che garantiscono la riduzione di emissioni inquinanti
Grado di innovatività sociale ed organizzativa	Recupero o ristrutturazione di immobili esistenti	4	cumulabili	7	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede il recupero o la ristrutturazione di immobili esistenti e di aree abbandonate
	Utilizzo materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile	3			Documentazione da allegare: nessuna
					Il punteggio è assegnato se tutte le operazioni che prevedono l'impiego del legno sono eseguite, come espressamente indicato nella documentazione di progetto allegata alla domanda di sostegno, utilizzando materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile (es. PEFC, FSC, ecc.) fornito da imprese in possesso di certificazione di catena di custodia. In sede di rendicontazione, anche in acconto se sono stati eseguiti interventi con utilizzo del legno, è allegata alla domanda la documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia
					Documentazione da allegare: dichiarazione di impegno del beneficiario ad eseguire tutte le lavorazioni che prevedono l'impiego del legno certificato (es. PEFC, FSC, ecc.) fornito da imprese in possesso di certificazione di catena di custodia.
	Cooperativa di comunità	10	non cumulabili	10	Il punteggio è assegnato se il richiedente è una Cooperativa di comunità così come definita all'art. 3 del presente bando
	Altre imprese sociali	7			Il punteggio è assegnato se il richiedente rientra nella definizione di "Altre imprese sociali" di cui all'art. 3 del presente bando
	Associazione di promozione sociale	4			Il punteggio è assegnato se il richiedente è una Associazione di promozione sociale così come definita all'art. 3 del presente bando
					Documentazione da allegare: per Cooperative di comunità: Statuto e/o Atto costitutivo
100					

2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.
4. Nel caso di progetti integrati così come definiti all'articolo 7 *Beneficiari e requisiti di ammissibilità*, comma 4 del presente bando, il punteggio sarà assegnato come valore medio tra i punteggi ottenuti da ciascun sub-progetto.
5. Nel caso di domande presentate da persone fisiche non ancora costituite in impresa, i punteggi per imprenditoria giovanile e femminile saranno assegnati sulla base dei dati di previsione contenuti nella domanda di sostegno e nei relativi allegati.
6. In caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è l'ordine cronologico di presentazione della domanda di sostegno.

Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro il termine massimo di 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il GAL svolge l'istruttoria delle stesse, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il GAL adotta il provvedimento di concessione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e lo notifica ai beneficiari a mezzo PEC, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini per le verifiche di legge.
3. Nel caso di impresa non ancora costituita, il richiedente ha l'obbligo di costituirla prima della concessione del sostegno di cui al precedente comma.
4. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, compresi i casi in cui le operazioni ricadono all'interno dei siti della Rete Natura 2000 regionale (ZSC o ZPS) ovvero all'interno dei Biotopi di cui all'art. 4 della Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali, l'ufficio attuatore concede il sostegno entro 15 giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) con esito favorevole.
5. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
6. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
 - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione degli interventi nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
 - b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
 - c) rinunciare al sostegno.

7. Entro 15 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL chiede al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al punto 5, riservando allo stesso, per rispondere, ulteriori 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Nel caso di contributi concessi a titolo de minimis, il GAL, sulla base della dichiarazione appositamente prodotta dal richiedente e delle pertinenti verifiche sulle vigenti banche dati sugli aiuti di Stato, potrà rideterminare il sostegno ammissibile in funzione dell'effettiva capienza del plafond disponibile nel triennio di riferimento rispetto ai massimali previsti dai regolamenti unionali. In tal caso, il richiedente verrà opportunamente informato di un tanto, chiedendo conferma allo stesso della volontà di accettare la concessione dell'importo così rideterminato per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di sostegno.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, il “Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4” approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, per quanto applicabile, alla L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Sul sito web del GAL di cui all'articolo 21 si dà l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 22 – Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al GAL Open Leader, Via Pramollo n. 16, Cap 33016, comune di Pontebba, prov. di Udine (UD), telefono 0428/90148, e-mail info@openleader.it , PEC openleader@pec.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili nel sito: www.openleader.it .

ALLEGATI

Allegato A – Piano aziendale

Allegato B – Disposizioni attuative

Allegato C – Dichiarazione De minimis

Allegato D – Dichiarazione assenso migliorie su beni immobili

Allegato E – Dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pluricontribuzione

Allegato F – Scheda progettuale comune

Allegato G – Dichiarazione di adesione

Allegato H – Dichiarazione di impegno a costituire una micro o piccola impresa

Allegato I - Dichiarazione enti pubblici sulla natura dell'aiuto richiesto